

A.C. 2936-A

EMENDAMENTI

S. 1790 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Approvato dal Senato).

Relatore: CORSARO, per la maggioranza; BARETTA e BORGHESI, di minoranza.

N. 1.

Seduta dell'11 dicembre 2009

ART. 1.

(Risultati differenziali).

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

(Disposizioni diverse).

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti degli enti locali delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2010, gli enti locali possono provvedere al pagamento di quota parte dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2009, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2010, per somministrazioni, forniture ed appalti. I predetti debiti sono resi liquidabili nei limiti di 1 miliardo di euro per l'anno 2010. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare complessivo dei propri debiti per somministrazioni, forniture ed appalti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

2. 1. (ex 2. 675.) Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «725 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.225 milioni di euro per l'anno 2010».

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

2. 2. (2. 678.) Boccia, Baretta, Ventura, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi, Mastromauro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «654 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.154 milioni di euro per l'anno 2010».

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.

2. 3. (ex 2. 677.) Ghizzoni, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie con figli, in via straordinaria per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria per i figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 600 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'agevolazione di cui al presente comma, per i redditi di lavoro autonomo è concessa con riferimento ai redditi 2009 e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in corso al 2009. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 4. (ex 2. 673.) Livia Turco, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in via straordinaria per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di pensione, di cui agli articoli 13, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 3,4 miliardi di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione, da corrispondere, in un'unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di aprile 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2009, sia stato superiore a 55.000 euro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 3,4 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 5. (ex 2. 671.) Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 6. (ex 2. 1649.) Lo Monte, Lombardo, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella regione Sicilia e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

2. 7. (ex 2. 709.) Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Causi, Burtone, Samperi.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'alinea, le parole: «48.000 euro per unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «96.000 euro per unità immobiliare limitatamente alle ristrutturazioni per la prima casa».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 8. (ex 2. 394.) Laffranco.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di «imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo».

8-ter. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 8-quater.

8-quater. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.

8-quinquies. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.

8-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448 nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma *8-undecies*.

8-septies. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

8-octies. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra euro 2.000,00 ed euro 8.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.

8-nonies. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20,00 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

8-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma *8-quater*.

8-undecies. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

8-duodecies. Sono abrogati l'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 2, comma quinto;

l'articolo 9, comma primo, nel quale sono le parole da «L'abbonato alle radioaudizioni» fino a «non essendo abbonato» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque»;

gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole «in numero non superiore a 50»;

gli articoli 25, 27 e 29.

8-terdecies. Con regolamento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-quaterdecies. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *8-terdecies* continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal comma *8-duodecies* e non incompatibili con la presente legge.

2. 9. (ex 2. 1571.) Rao, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;

b) il comma *1-bis* è abrogato:

8-ter All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-quinquies.* Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4-sexies. Per fruire dei benefici di cui al comma *4-ter*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi *4-quinquies* e *4-sexies*».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 10. (ex 2. 1008.) De Micheli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In via sperimentale, limitatamente al 2010, all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Per l'anno 2010 , è escluso dalla base imponibile:

a) il 100 per cento del costo del lavoro (comprensivo di oneri contributivi ed accantonamento TFR) sostenuto per l'incremento nel 2010, rispetto al 2009, del personale dipendente assunto a tempo indeterminato;

b) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente (compresi oneri contributivi ed accantonamento di competenza economica degli anni indicati per il beneficio) reintegrato dalla cassa integrazione sia ordinaria che speciale, attivata nell'anno 2008 e 2009, ovvero solo il 2009, ovvero recuperato da eventuale procedura di mobilità attivata nell'anno 2009;

c) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

8-ter. L'agevolazione di cui al comma *8-bis*, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.

8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *8-bis* e *8-ter*, pari 3.700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo *7-quinquies* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. 11. (ex 2. 1557.) Delfino, Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2012, è introdotta una detrazione d'imposta per l'acquisto, da impresa di costruzione o da cooperativa edilizia, di abitazioni, ad alta efficienza energetica, nuove o sulle quali siano stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 7 agosto 1978, n. 457. La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, si applica: nella misura di 83 euro per metro quadrato di superficie utile, e comunque per un massimo di 7.000 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30 per cento rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 nella misura di 116 euro per metro quadrato di superficie utile, e comunque per un massimo di 9.350 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50 per cento rispetto ai valori di cui al predetto allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

8-ter. Il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al comma *8-bis* deve essere certificato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 da un soggetto accreditato.

8-quater. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le

modalità con le quali il fabbisogno di risorse, derivante dall'applicazione della detrazione d'imposta di cui al comma 8-bis, trova copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

2. 12. (ex 2. 29.) Stradella, Pili, Tommaso Foti, Tortoli, Bonciani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Dal 1° gennaio 2009 i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che non siano proprietari di altre abitazioni, possono acquistare unità immobiliari contigue ad esse, non superiori a 100 metri quadrati, al fine di accorparle. Il totale dei metri quadrati derivante dall'accorpamento non deve eccedere i 300 metri quadri.

8-ter. All'unità immobiliare destinata ad essere accorpata si applicano al momento dell'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma precedente, gli stessi benefici e agevolazioni previsti dalla normativa per l'acquisto della prima casa.

8-quater. La richiesta di accorpamento deve essere presentata all'amministrazione comunale entro un anno dall'acquisto. In caso di mancata richiesta da parte del soggetto interessato o di non accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale, il soggetto acquirente deve restituire gli importi derivanti dai benefici e agevolazioni applicate ai sensi del precedente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

2. 13. (ex 2. 1500.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2008 ovvero, per i soggetti che finiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

8-ter. La disposizione al cui comma 8-bis si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui

all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 15 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

a) 40 per cento nel 2010;

b) 35 per cento nel 2011;

c) 25 per cento nel 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 14. (ex 2. 20.) Terranova, Fallica.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per il 2013, e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.
***2. 15.** (ex 2. 469.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.
***2. 16.** (ex 2. 842.) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 17. (ex 2. 395.) Laffranco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di calore tipo aria-acqua dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, la cui detrazione fiscale è concessa con le modalità e le condizioni previste al comma 348 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'esclusione dell'acquisizione della documentazione di cui alla lettera b)».

Conseguentemente, al comma 235, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l'importo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 18. (ex 2. 1412.) Abrignani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le previsioni in materia di detassazione degli investimenti di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si applicano anche agli acquisti di ogni tipologia di beni materiali ed immateriali costituenti aziende o rami di aziende con rapporti di lavoro in essere compresi in procedure concorsuali, a condizione che, nell'ambito della vendita, l'acquirente rinunci ad avvalersi della facoltà di trasferimento solo parziale dei lavoratori di cui al terzo comma dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

8-ter. Nel caso in cui i beni di cui al comma 8-bis risultino precedentemente trasferiti mediante affitto di azienda, l'agevolazione di cui al medesimo comma 8-bis compete all'acquirente a condizione che quest'ultimo mantenga per almeno due anni i medesimi livelli occupazionali sussistenti al momento della stipula del contratto di affitto.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 19. (ex 2. 213.) Contento, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

2. 20. (ex 2. 383.) Antonino Foti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 21. (ex 2. 153.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito delle strutture ricettive di cui al numero 120 della Tabella A, allegata al presente decreto, si considerano prestazioni accessorie all'alloggio».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 22. (ex 2. 152.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma».

2. 23. (ex 2. 9.) Toccafondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a trecentomila euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di

euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 24. (ex 2. 474.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 4.000», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro nel 2011 ed a 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

2. 25. (ex 2. 21.) Ceroni.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

«*4-bis.* Qualora il canone risultante dal contratto di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quello del canone. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e delle relative pertinenze, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il canone di cui al secondo periodo del presente comma non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per accedere al regime di imposizione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili».

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma *8-bis*.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 26. (ex 2. 251.) Antonio Pepe.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma *4-bis* dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e delle relative pertinenze, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il canone di cui al terzo periodo del presente comma non concorre alla determinazione del reddito

complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per accedere al regime di imposizione sostitutiva di cui al terzo periodo del presente comma il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili».

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma *8-bis*.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 27. (ex 2. 250.) Antonio Pepe.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 28. (ex 2. 1487. parte ammissibile) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2. 29. (ex 2. 565.) Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive, è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università, incluse le Università e le Facoltà Pontificie;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

9-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma *9-bis* sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

9-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma *9-ter*.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 30. (ex 2. 421.) Di Biagio, Vignali, De Angelis.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera *a)* è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, abbiano avuto formale conoscenza»;

2) alla lettera *b)* è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* abbiano avuto formale conoscenza»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «*8-bis.* I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettono con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza».

2. 31. (ex 2. 1864.) Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 497 è sostituito dal seguente:

«497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve promuovere l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa».

2. 32. (ex 2. 428.) Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 33. (ex 2. 1525.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «agli enti pubblici territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, agli ATO»;

2. 34. (ex 2. 285.) Bitonci, Fallica.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 15, del del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è la seguente:

«*b-bis*) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 35. (ex 2. 1534.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 36. (ex 2. 1530.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori, o da un portatore di handicap grave, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 37. (ex 2. 1528.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 499 è abrogato.

2. 38. (ex 2. 429.) Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Al comma 11, sostituire le parole da: 135 milioni di euro *fino a:* 214 milioni di euro *con le seguenti:* 235 milioni di euro per l'anno 2010, 301 milioni di euro per l'anno 2011 e 407 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 179, 235 e 314 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 39. (ex 0. 2. 1877. 453.) Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Garavini, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Villecco Calipari.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, interamente destinate, per ciascuna Forza di polizia, al reclutamento di volontari delle Forze annate in ferma breve, in

ferma prefissata quadriennale ovvero annuale, con priorità per quelli raffermati, anche in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere iniziali. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2010, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 40. (ex 2. 298.) Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nell'anno 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della citata legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In attesa de completamento delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

2. 41. (ex 2. 305.) Cirielli, De Angelis, Giulio Marini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che l'applicazione dell'imposta sostitutiva spetta per il solo ed esclusivo fatto che il finanziamento è erogato da un istituto di credito ed ha una durata contrattualmente stabilita superiore a 18 mesi, non assumendo alcuna rilevanza le finalità sottese al finanziamento, compresa quella di consentire il pagamento di debiti pregressi.

2. 42. (ex 2. 396.) La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, il 15 per cento della quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

16-ter. All'onere derivante dal comma da *16-bis*, pari a 820 milioni di euro annui, si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 820 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 43. (ex 2. 452.) Cambursano, Messina, Paladini, Porcino, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a centoquattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi le centoquattro settimane in un triennio.

17-ter. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 18-bis, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

17-quater. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

17-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 17-bis, 17-ter e 17-quater pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che è incrementato di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 44. (ex 2. 449.) Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Al comma 20, sopprimere le parole da: con una riduzione complessiva *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 45. (ex 0. 2. 1877. 18.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20. 1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 46. (ex 2. 117.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20. 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «popolazione residente complessiva superiore al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione residente complessiva è superiore al 20 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione residente complessiva è superiore al 4 per cento,».

2. 47. (ex 2. 115.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20. 1. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: «e) ai comuni con popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti ed appartenenti ad unioni di comuni, è assegnato un contributo pari a 15 milioni di euro da ripartire in proporzione alla popolazione ultrasessantacinquenne e di età inferiore ai cinque anni residente nei territori degli stessi comuni associati, per gestire in forma associata servizi e interventi di cui alle precedenti lettere a) e b)».

2. 48. (ex 2. 114.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20. 1. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 nell'ambito dell'Obiettivo «Convergenza».

Conseguentemente, al comma 235 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 49. (ex 2. 1654.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.

22-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono altresì erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

22-quater. Il Presidente della Repubblica conferisce alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti la medaglia d'oro di «vittime del dovere» per lo spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui esse si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni.

22-quinquies. L'onorificenza di cui al comma *22-quater* è conferita, in caso di decesso dell'avente diritto, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. L'onorificenza è consegnata dal Capo dello Stato.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 300 milioni per l'anno 2010 e a euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2011.

2. 50. (ex 2. 1190.) Ascierito.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 700 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 51. (ex 2. 300.) Cirielli, Cicu, Luciano Rossi, Moles, Mazzoni, Ascierito, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Sopprimere i commi da 23 a 32.

2. 52. (ex 0. 2. 1877. 448. e 2. 862.) Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Calvisi.

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali acquisendo, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma *32-ter*.

32-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma *32-bis* che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

32-quater. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 32-ter costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.

32-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 32-ter, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.

32-sexies. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 32-ter è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

32-septies. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono attribuite, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 32-ter, risorse al Comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 32-bis per un importo pari a 600 milioni di euro.

32-octies. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 32-bis a 32-quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1 e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

32-nonies. Le somme derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 32-bis di proprietà del Ministero della difesa, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono versate in apposito capitolo di entrata istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai fini della realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È conseguentemente autorizzata, per il periodo di sperimentazione e per tale specifica finalità, l'autonomia contabile, finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dal presente comma. A tale scopo il Ministro della difesa stabilisce, con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura del bilancio, la disciplina della programmazione finanziaria, della gestione del bilancio e delle modalità di rendicontazione. Tali decreti, nel rispetto dei principi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità delle Forze armate e assicurano l'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da salvaguardare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

2. 53. (ex 2. 106.) Leo, Marsilio.

Al comma 33, primo periodo, dopo le parole: della stabilità dell'occupazione *aggiungere le seguenti:* e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo:

sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2010;

aggiungere, in fine, le parole: e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito;

al secondo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico *aggiungere le seguenti:* e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

dopo il comma 240, aggiungere il seguente:

240-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
2. 54. (ex 2. 375.) De Girolamo.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33. 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il sostegno alla patrimonializzazione dei confidi» di entità pari a 150 milioni di euro per il 2010. Il fondo dovrà essere utilizzato a favore del patrimonio dei confidi promossi dalle associazioni di categoria imprenditoriali.

33. 2. I contributi di cui al comma 33.1. possono essere concessi ai confidi a condizione che:

a) essi li utilizzino a sostegno dei propri fondi rischi ordinari destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a rischio finanziario;

b) i contributi di cui al comma 33-bis siano cumulabili con eventuali contributi concessi, per le medesime finalità, dalle regioni, dalle camere di commercio o da altri enti pubblici e privati;

33. 3. Per la gestione del fondo di cui al comma 33.1. e l'assegnazione dei contributi, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un apposito decreto.

33. 4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 33.1.

33. 5. All'onere di 150 milioni di euro, derivante dall'attuazione del comma 33.1 si provvede mediante risorse di cui all'articolo 2, comma 240, primo periodo, della presente legge.

2. 55. (ex 2. 184.) Vignali, Toccafondi.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33. 1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato

«Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.

33. 2. Il Fondo di cui al comma 33.1. copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

33. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 33.1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

33. 4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo.

33. 5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

33. 6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

33. 7. I servizi aggiuntivi di cui al comma precedente possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.

33. 8. Le regioni di cui al comma 33.4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 33.1 attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 33.6.

33. 8. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 33.1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 56. (ex 2. 1503. e 2.1740) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33. 1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2012: - 5.000.

voce: Ministero dello sviluppo economico:

2011: - 1.500.

2. 57. (ex 2. 420.) Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33.1. Il comma 5 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore ai 2.000 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Ogni cinque anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicato tetto massimo viene aggiornato in relazione all'andamento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT nel quinquennio precedente.».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo: Le dotazioni di parte corrente, relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 58. (ex 2. 219.) Beccalossi.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33. 1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere *a), b), c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, è attribuito un ulteriore contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 59. (ex 2. 262. e 2. 1237.) Bernardo, Del Tenno, Marinello, De Angelis, Franzoso.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è abrogato.

2. 60. (ex 2. 363.) Marinello.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

34-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 34-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della

denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

34-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 34-*bis* e 34-*ter*.

Conseguentemente:

dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-*bis*. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

233-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

233-*quater*. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

233-*quinquies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;

b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»,

al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 61. (ex 2. 1623.) Mantini, Dionisi, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-bis. Il canone di locazione risultante dai contratti di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, nonché dell'imposta sul reddito delle società, in misura pari al 25 per cento.

34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma *34-bis*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 809 milioni di euro per l'anno 2011 e a 462 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 62. (ex 2. 181.) Lupi, Vella, Ravetto.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille litri di prodotto.

35-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e le relative disposizioni di attuazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,052 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,185 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,180 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,197 per metro cubo.

2. 63. (ex 2. 284.) Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'articolo 238, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»

2. 64. (ex 2. 618.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Sono escluse dal calcolo del saldo di competenza mista ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le spese sostenute dalle province per interventi di adeguamento statico e messa in sicurezza degli edifici scolastici negli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella F, missione: Difesa e sicurezza del territorio programma: Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari rubrica: Difesa apportare la seguente variazione:

2010: - 4895.

2. 65. (ex 2. 624.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli investimenti per adeguamento statico e messa in sicurezza degli edifici scolastici provinciali. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella F, missione: Difesa e sicurezza del territorio programma: Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari rubrica: Difesa apportare la seguente variazione:

2010: - 4895.

2. 66. (ex 2. 625.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

35-ter. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento della data di entrata in vigore della presente disposizione, le province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate.»

2. 67. (ex 2. 620.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. I comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura massima prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

2. 68. (ex 2. 1501.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-*quater.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.»

Conseguentemente:

dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

233-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

e) al comma 11, lettera *a)*, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

233-quater. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

233-quinquies. Per l'anno 2010 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»;

al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8000 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 69. (ex 2. 1776.) Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Le opere previste nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni 2010 e 2011, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dei comuni in cui insistono tali opere per un ammontare complessivo di 100 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 70. (ex 2. 1274.) Peluffo, Misiani, Fiano, De Biasi, Quartiani.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per il triennio 2010-2012, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, possono utilizzare, oltre i limiti di cui al comma 3, le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno per specifici investimenti in ambiti da concordare con lo Stato o per interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi.».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 71. (ex 2. 151.) Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica garantendo la realizzazione del piano di rientro previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, il Commissario straordinario può avvalersi dell'anticipazione da parte dello Stato a fronte delle risorse attribuite al comune di Roma dall'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. I termini e le condizioni dell'anticipazione sono disciplinati in una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario da stipulare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

37-ter. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole da «il Sindaco» fino a «del Governo» con le seguenti: "a valere sugli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato, tra i magistrati amministrativi e contabili collocati in posizione di fuori ruolo o di comando o a riposo, il Commissario straordinario del Governo.

2. 72. (ex 2. 107.) Leo, Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti, nei limiti del 20 per cento delle predette spese, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 73. (ex 2. 185.) Ceroni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2010, una percentuale, pari al 5 per cento, della quota dell'accisa di cui al presente articolo è destinata al comune o ai comuni sedi di impianti di raffineria già inseriti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA), il cui territorio è inserito nell'elenco dei siti inquinanti di interesse nazionale (SIN), a parziale indennizzo dell'impatto ambientale ed economico derivante dai predetti impianti.

2. 74. (ex 2. 180.) Ceroni, Ciccioli, Franzoso.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Le risorse trasferite dallo Stato ai comuni di Messina, Scaletta Zanclea e Itala al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 e le spese effettuate da parte dei comuni a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 75. (ex 2. 1.) Germanà, Garofalo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione degli interventi di bonifica dell'amianto dei territori rientranti nei siti di bonifica di interesse nazionale.».

b) dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. I Comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale.».

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 235, Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 76. (ex 2. 382.) Rosso.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-bis. Nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'esercizio 2010 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione degli interventi finalizzati alle bonifiche dell'amianto nei territori dei siti di bonifica di interesse nazionale.

37-ter. I comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 37-bis sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale.

2. 77. (ex 2. 111.) Rosso.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «marzo 2010» sostituite dalle seguenti: «marzo 2011»;

c) al comma 3, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 513 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 78. (ex 2. 630.) De Angelis.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali anche pregressi stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 i saldi dell'anno 2007 e del triennio 2009-2011 sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 79. (ex 2. 705.) Zorzato, Gava, Milanato.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-bis. Nei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009, di cui al del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è dichiarata la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal ° gennaio 2010 fino al 1° giugno 2010.

37-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

37-quater. Agli oneri di cui ai commi 37-bis e 37-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 235.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 80. (ex 2. 711.) Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Burtone, Samperi, Genovese.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali anche pregressi stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dall'articolo 77-bis della legge 6 agosto 2008 n. 133, i saldi dell'anno 2007 e del

triennio 2009-2011 sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti.

2. 81. (ex 2. 826.) Baretta, Martella, Murer, Viola.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le comunità montane», sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 82. (ex 2. 1860.) Zorzato, Gava, Milanato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 1, comma 703, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

2. 83. (ex 2. 1861. parte ammissibile) Zorzato.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 84. (ex 2. 1392.) Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 85. (ex 2. 1497.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. A tal fine è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 86. (ex 2. 301.) Cirielli, Cicu, Luciano Rossi, Moles, Mazzoni, Ascierio, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Al comma 39, sostituire le parole: dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo con le seguenti: Viterbo e Rieti.

2. 87. (ex 2. 1764.) Moffa.

Al comma 39, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tenuto conto dell'elevata competenza scientifica del citato ente, ai fini del successivo trasferimento in proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile, l'importo da riconoscersi al soggetto proprietario dell'impianto è determinato applicando al carico termico totale di progetto dell'impianto il costo d'investimento unitario per MW stabilito dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», aumentato del valore degli interventi migliorativi effettuati sull'impianto depurazione fumi, come risultante dalla Relazione in data 22 dicembre 2003 del Comitato di esperti nominato dal Commissario di Governo; l'importo così determinato, rivalutato al momento del pagamento, è a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica derivanti dalla Convenzione preliminare stipulata con il Gestore dei servizi elettrici G.S.E. S.p.A. per la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Da tale importo sono dedotte le somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti per la costruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al netto dei ricavi conseguiti per vendita di energia elettrica prodotta nel periodo, nonché del valore degli interventi migliorativi previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dall'O.P.C.M. 3812 del 22 settembre 2009 e realizzati dal proprietario.

2. 88. (ex 2. 1624.) Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 43 con il seguente:

43. Il Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal comma 240 della presente legge, è ridotto di 50 milioni per il 2010.

Conseguentemente, al comma 48, sostituire la parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni.

2. 89. (ex 0. 2. 1877. 154.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-*bis*. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese che operano nelle aree svantaggiate, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole da: «di 725 milioni di euro per l'anno 2010» fino a: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di 810 milioni di euro per l'anno 2010, di 940 milioni di euro per l'anno 2011, di 872 milioni di euro per l'anno 2012».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 250 milioni per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 90. (ex 2. 1748.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 44 con il seguente:

44. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2010-2012.

Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di 5,5» sono sostituite dalle seguenti: «di 6,2».

***2. 91.** (ex 2. 1733.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 44 con il seguente:

44. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2010-2012.

Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di 5,5» sono sostituite dalle seguenti: «di 6,2».

***2. 92.** (ex 2. 103.) Beccalossi.

Al comma 44, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 120,2 milioni di euro con le seguenti: 240,4 milioni di euro;

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 93. (ex 2. 1442. e 2. 366.) Marinello, De Girolamo, Gioacchino Alfano, Franzoso.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-bis. Entro il 31 dicembre 2013, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano, entro il termine del 31 dicembre 2015, nuovi investimenti nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, per un importo agevolabile per le imprese del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:

a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;

b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;

c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

45-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 45-bis compete nelle seguenti misure:

a) per le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE l'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. L'applicazione del presente comma è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

45-quater. Le risorse finanziarie per il credito d'imposta di cui al comma 45-bis non possono superare, nel periodo 2010-2012, i seguenti importi:

a) 400 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;

b) 125 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;

c) 100 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

45-quinquies. Con decreto del ministro dell'economia sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui ai commi da 45-bis a 45-quater.

45-sexies. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 1.975 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 45-quater, pari a 625 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 94. (ex 2. 1514.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. Al fine di contrastare gli effetti che la crisi finanziaria ha prodotto sulla situazione socio-economica e sul mercato del lavoro, per i programmi di investimento agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato emanato il decreto di concessione definitivo e per i quali si registri uno scostamento dell'indicatore occupazionale di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, superiore ai 30 punti

percentuali in diminuzione nell'esercizio a regime, non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora risultino contestualmente rispettati gli scostamenti massimi consentiti relativamente agli altri indicatori di cui al medesimo articolo 6, comma 4, del regolamento.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 95. (ex 2. 1515.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

45-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1110 e 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

45-ter. Per le regioni e gli enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

45-quater. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

45-quinquies. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

2. 96. (ex 2. 57.) Fallica, Terranova, Minardo, Grimaldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Al comma 46, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 97. (ex 2. 925.) Zorzato, Bitonci, Ascierio, Callegari, Bellotti, Dal Lago, De Luca, Dozzo, Gava, Guido Dussin, Ghedini, Luciano Dussin, Milanato, Forcolin, Mistrello Destro, Gidoni, Paniz, Goisis, Polidori, Lanzarin, Valentini, Bragantini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Al comma 46, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 25 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 98. (ex 2. 929.) Bitonci, Zorzato, Callegari, Ascierio, Dal Lago, Bellotti, Dozzo, De Luca, Guido Dussin, Gava, Luciano Dussin, Ghedini, Forcolin, Milanato, Gidoni, Mistrello Destro, Goisis, Paniz, Lanzarin, Polidori, Bragantini, Valentini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Al comma 46 sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 99. (ex 2. 931.) Zorzato, Bitonci, Ascierio, Callegari, Bellotti, Dal Lago, De Luca, Dozzo, Gava, Guido Dussin, Ghedini, Luciano Dussin, Milanato, Forcolin, Mistrello Destro, Gidoni, Paniz, Goisis, Polidori, Lanzarin, Valentini, Bragantini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. Il Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 38, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per gli anni 2010, 2011, 2012 con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 100. (ex 2. 205.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 101. (ex 2. 5.) De Camillis.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,

2011 e 2012.

2. 102. (ex 2. 1769.) Naro, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 47.

***2. 103.** (ex 2. 1877. 455. e 0. 2. 1877. 449.) Franceschini, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Laganà Fortugno, Servodio, Realacci, Cenni, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Marco Carra, Zampa, Brandolini, Zucchi, Froner, Fadda.

Sopprimere comma 47.

***2. 104.** (ex 2. 48.) Angela Napoli.

Sopprimere il comma 47.

***2. 105.** (ex 2. 493.) Di Pietro, Palomba, Barbato.

Al comma 47, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare, anche per il decorso dei termini previsti dall'articolo 2-*decies*, la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse possono essere destinati alla vendita dal prefetto della provincia interessata, previa intesa con il Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Alla vendita provvede il prefetto che si avvale del competente ufficio regionale dell'Agenzia del demanio. L'avviso di vendita è pubblicato sul sito dell'Agenzia del demanio e dell'avvenuta pubblicazione viene data, altresì, notizia sui siti della prefettura della provincia interessata e del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano al prefetto proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. La vendita, in via prioritaria, è effettuata alle fondazioni bancarie, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare e alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita. In caso di trasferimenti successivi, i beni diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. In ogni caso affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata, il prefetto, in ogni fase della vendita, adotta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i provvedimenti ed ogni altra iniziativa ritenuti necessari».

2. 106. (ex 0. 2. 1877. 88.) Bitonci.

Al comma 47, lettera a), sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con il seguente:

«2-ter. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano al prefetto proposte di acquisto per il

corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. La vendita, in via prioritaria, è effettuata alle fondazioni bancarie, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare e alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita. In caso di trasferimenti successivi, i beni diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. In ogni caso affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata, il prefetto, in ogni fase della vendita, adotta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i provvedimenti ed ogni altra iniziativa ritenuti necessari».

2. 107. (ex 0. 2. 1877. 107.) Bitonci.

Al comma 47, lettera a), sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

«2-ter. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma precedente possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma successivo.

2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle finanze di concerto con in ministri delle giustizia e dell'interno emanano il regolamento per determinare i termini, le modalità ed i criteri di vendita dei beni di cui al comma 2-bis».

2. 108. (ex 2. 1496.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia e del Corpo della Guardia di Finanza hanno diritto di prelazione sull'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. In tal caso il prezzo degli immobili è pari al costo di costruzione abbattuto del cinquanta per cento, da determinarsi da parte della stessa agenzia del demanio».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 109. (vedi 2. 405.) La Loggia.

Al comma 47, lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia e del Corpo della Guardia di Finanza hanno diritto di prelazione sull'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo destinati alla vendita di cui al comma 2-bis».

2. 110. (vedi 2. 397.) La Loggia, Marinello.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-ter, dopo le parole: opzione prioritaria aggiungere le seguenti: , nel caso in cui gli enti locali non esercitino il diritto di prelazione di cui al comma 2-quater,

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 2-quater:

secondo periodo, dopo le parole: con regolamento adottato *aggiungere le seguenti:* entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

sopprimere l'ultimo periodo.

2. 111. (ex 0. 2. 1877. 19.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-ter, dopo le parole: opzione prioritaria *aggiungere le seguenti:* , da esercitarsi entro 60 giorni dalla data in cui sia disposta la confisca dei beni,

2. 112. (ex 0. 2. 1877. 156.) Palomba, Cambursano, Borghesi.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali beni non possono comunque essere alienati, venduti o ceduti dall'ente locale prima che siano trascorsi venti anni durante i quali devono essere destinati a finalità sociali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 113. (ex 0. 2. 1877. 39.) Occhiuto, Ria, Galletti, Ciccanti.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 114. (ex 0. 2. 1877. 20.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto regolamento sono sospese le procedure di vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4.

2. 115. (ex 0. 2. 1877. 21.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera c), sostituire il capoverso 5-bis, con il seguente:

«5-bis. Alla luce del principio federalista e delle autonomie regionali, le somme di denaro confiscate e affluite nel "Fondo unico giustizia" gestito da Equitalia Giustizia Spa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 novembre 2008, n. 181, e poste a disposizione del Ministero della giustizia e dell'interno, devono essere destinate, in un'ottica risarcitoria delle comunità locali e di potenziamento delle risorse destinate alla lotta contro la criminalità organizzata con un criterio di redistribuzione su base regionale e proporzionali ai valori ivi sequestrati e confiscati, prevalentemente per il finanziamento:

a) degli interventi di sostegno alle Forze dell'ordine che operano in Sicilia;

b) della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 novembre 2008».

2. 116. (ex 2. 35.) Fallica, Terranova, Granata.

Al comma 47, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: nella misura del 50 per cento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei

reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e la restante parte all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

2. 117. (ex 2. 1495.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: nella misura del 50 per cento *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* nella misura del 45 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 45 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e in misura del 10 per cento, al Ministero della difesa, per il concorso delle Forze armate nelle attività svolte dalle Forze di polizia per la sicurezza interna, di ripristino dei servizi essenziali e di soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità, nonché per altre esigenze di difesa nazionale.

2. 118. (ex 2. 1510.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. Alle vendite degli immobili retrocessi agli enti previdenziali dalla Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. (SCIP) di cui all'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. 119. (ex 2. 1693.) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, le somme ed i proventi affluenti ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Fondo unico giustizia sono riassegnati, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e per la restante parte all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

2. 120. (ex 2. 1494.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 48.

2. 121. (ex 2. 238.) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. Per l'anno 2010, al fine di incrementare il livello di liquidità e di favorire la ripresa economica e produttiva, alle imprese agricole ed agroalimentari è concesso un contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse per le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano una durata minima di un anno e non superiore a 5 anni. Il contributo in conto interessi è erogato fino ad una riduzione massima del 2,8 per cento del tasso praticato sui predetti finanziamenti, nei limiti della disponibilità di 60 milioni di euro. Tali operazioni di credito agrario sono assistite dalla garanzia sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero dalla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per le relative commissioni di garanzia è previsto un contributo alle imprese beneficiarie nel limite di 5 milioni di euro. All'onere, pari ad euro 65 milioni per il 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. 122. (ex 0. 2. 1877. 100.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 48-ter, dopo le parole: per la programmazione economica aggiungere le seguenti: ,
su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

2. 123. (ex 0. 2. 1877. 98.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 48-ter, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: , rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 - Obiettivo «Convergenza».

2. 124. (ex 0. 2. 1877. 22.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 48-ter, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: , di cui 43 milioni di euro destinati alla razionalizzazione e alla riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.

2. 125. (ex 0. 2. 1877. 42.) Galletti.

Dopo il comma 48-ter, aggiungere il seguente:

48-ter.1. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è rifinanziato di euro 200 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 126. (ex 2. 1490. e 2. 1444.) Gioacchino Alfano, Marinello, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 48-ter, aggiungere il seguente:

48-ter.1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 127. (ex 2. 1354.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 48-ter, aggiungere il seguente:

48-ter.1. È assegnata al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, una somma pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 54:

primo periodo, sostituire le parole: 69,2 milioni di euro *con le seguenti:* 73 milioni di euro;

secondo periodo, sostituire le parole: da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate *con le seguenti:* di 250.000 tonnellate.

2. 128. (ex 2. 241.) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Sopprimere il comma 48-quater.

2. 129. (ex 0. 2. 1877. 108. e 0. 2. 1877. 85.) Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 48-quater, aggiungere i seguenti:

48-quinquies. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

48-ter. I soggetti di cui al comma 48-bis decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente, Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

48-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 48-quinquies, pari a 40,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2009, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, del 19 per cento dei redditi agrari dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti, come tali, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. 130. (ex 2. 1327.) Marinello, Gioacchino Alfano, Franzoso, Gottardo.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-bis. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

49-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 49-bis, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 131. (ex 2. 941.) Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Al comma 51, primo periodo, dopo le parole: e delle stragi di tale matrice *aggiungere le seguenti:* , nonché delle vittime del dovere,

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico *apportare la seguente variazione:*

2010: - 10.000.

2. 132. (ex 2. 1578.) Compagnon, Galletti, Ciccanti.

Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole da: è riconosciuto *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , nonché per quelli da collocare in pensione, è riconosciuto un contributo, a decorrere dall'anno 2010, pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 133. (ex 0. 2. 1877. 447.) Rossa, Nannicini.

Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole da: è riconosciuto *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , nonché per quelli da collocare in pensione, è riconosciuto un contributo, a decorrere dall'anno 2010, pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le spese in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 134. (ex 2. 1488.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «pensioni privilegiate ordinarie», aggiungere le seguenti: «il decimo previsto dal quarto comma dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 135. (ex 2. 76.) Bianconi.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 2010, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni. Inoltre alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati, a decorrere dal 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo stato, Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 136. (ex 2. 389.) Osvaldo Napoli.

Al comma 52, capoverso 556, sostituire le parole: in 3 milioni di euro per l'anno 2010 *con le seguenti:* a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 137. (ex 2. 609.) Marsilio.

Al comma 53, aggiungere, in fine, le parole: e il requisito previsto dall'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle cooperative che hanno avuto accesso per l'anno 2008 alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si intende riferito ai soli soci ordinari.

2. 138. (ex 2. 44.) Catone, De Angelis, Girlanda, Raisi, Barani, Caldoro, De Luca.

Sopprimere i commi 53-bis e 53-ter.

2. 139. (ex 0. 2. 1877. 125.) Comaroli.

Sopprimere il comma 53-bis.

***2. 140.** (ex 0. 2. 1877. 341.) Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Sereni, Causi, De Micheli, Vico.

Sopprimere il comma 53-bis.

***2. 141.** (ex 0. 2. 1877. 66.) De Angelis, Catone, Barani, Caldoro, Girlanda.

Sostituire il comma 53 con i seguenti:

53-bis. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato assicurando, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al primo periodo entrano in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2009.

53-ter. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

2. 142. (ex 2. 1325.) Girlanda.

Sostituire il comma 53-bis con il seguente:

53-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è garantito alle imprese editrici beneficiarie dei contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il mantenimento del diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 53-ter.

2. 143. (ex 0. 2. 1877. 126.) Comaroli.

Sostituire il comma 53-bis con il seguente:

53-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è garantito alle imprese editrici beneficiarie dei contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, il mantenimento del diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 53-ter.

2. 144. (ex 0. 2. 1877. 127.) Comaroli.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Alla Tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18), dopo le parole: «movimenti di opinione politica» sono aggiunte le seguenti: «; giornali, servizi di informazione delle agenzie nazionali di stampa, libri e periodici diffusi elettronicamente, nonché parti di essi».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 145. (ex 2. 1504.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Al comma 54, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 88,7 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 146. (ex 2. 74. e 0. 2. 1877. 456) Vannucci.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

54-ter. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per a produzione di energia, utilizzati in Sicilia, è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 147. (ex 2. 1517.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina,

alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 148. (ex 2. 1533.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 149. (ex 2. 1531.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-bis. In caso di incentivazioni statali a filiere produttive, non godono di tali benefici le imprese che nel corso del triennio 2009-2011 abbiano dismesso propri stabilimenti industriali, ovvero abbiano ridotto di oltre il 30 per cento il numero dei lavoratori occupati negli stessi.

2. 150. (ex 2. 1509.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 57, primo periodo, dopo le parole: legge 3 agosto 2009, n. 102, *aggiungere le seguenti:* ferma restando la destinazione di importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, per programmi relativi alle cure palliative di cui al medesimo articolo 22, comma 2, secondo periodo del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78.

2. 151. (ex 0. 2. 1877. 298.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 58, lettera b), sostituire le parole: 97 per cento *con le seguenti:* 95 per cento.

Conseguentemente, alla lettera c):

sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 5 per cento

sostituire le parole: 97 per cento *con le seguenti:* 95 per cento.

2. 152. (ex 0. 2. 1877.) 231. Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 62, alinea, sostituire le parole: Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni *con le seguenti:* Le regioni, sentiti gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61.

2. 153. (ex 0. 2. 1877. 232.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 62, lettera a), dopo le parole: riduzione della spesa complessiva di personale, *aggiungere le seguenti:* negli enti con un rapporto tra la consistenza di personale ed il volume di attività erogate superiore alla media registrata sull'intero territorio nazionale.

2. 154. (ex 0. 2. 1877. 233.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 62, lettera b), sostituire le parole: fissano parametri *standard* per *con le seguenti:* adottano misure finalizzate ad adeguare.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: comparto del Servizio sanitario nazionale *aggiungere le seguenti:* ai parametri standard definiti dalle regioni.

2. 155. (ex 0. 2. 1877. 234.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 63, primo periodo, dopo le parole: 7 maggio 2005 *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 156. (ex 0. 2. 1877. 391.) Causi.

Al comma 63, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 157. (ex 0. 2. 1877. 236.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

2. 158. Costa.

Al comma 68, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 159. (ex 0. 2. 1877. 238.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 69, lettera a), sostituire le parole: dell'assessorato regionale competente *con le seguenti:* degli assessorati regionali competenti.

2. 160. (ex 0. 2. 1877. 240.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 69, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Gli amministratori dei quali è determinata la decadenza ai sensi della presente lettera sono interdetti dal ricoprire incarichi pubblici per un periodo di cinque anni.

2. 161. (ex 0. 2. 1877. 241.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 72, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: a seguito della con le seguenti: per quote successive non superiori al 10 per cento subordinatamente alla.

2. 162. (ex 0. 2. 1877. 242.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 73, lettera a), sostituire le parole: dell'assessorato regionale competente con le seguenti: degli assessorati regionali competenti.

2. 163. (ex 0. 2. 1877. 243.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Al comma 78, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: che risultino adempienti rispetto sia agli obiettivi previsti che all'equilibrio economico-finanziario.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di inadempimento, un nuovo Piano di rientro deve essere presentato dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 164. (ex 0. 2. 1877. 244.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Sopprimere il comma 79.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 165. Taglialatela.

Sopprimere il comma 79.

***2. 166.** (ex 0. 2. 1877. 129.) Taglialatela, Barani.

Sopprimere il comma 79.

***2. 167.** (ex 0. 2. 1877. 245.) Polledri, Bitonci, Laura Molteni.

Al comma 80, dopo le parole: possono utilizzare aggiungere le seguenti: sotto forma di anticipazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ; i piani di rientro stabiliscono il lasso temporale entro cui reintegrare le somme anticipate che, comunque, non può essere superiore a 24 mesi. Il mancato reintegro configura una fattispecie equiparabile al verificarsi delle condizioni di cui al comma 76.

2. 168. (ex 0. 2. 1877. 247.) Capodicasa, Calvisi, Boccia, Causi.

Al comma 84, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 50 per cento.

2. 169. (ex 0. 2. 1877. 248.) Polledri, Bitonci, D'Amico.

Sopprimere il comma 88.

2. 170. (ex 0. 2. 1877. 253.) Comaroli.

Al comma 88, terzo periodo, dopo le parole: comprensiva di interessi aggiungere le seguenti: calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

2. 171. (ex 0. 2. 1877. 254.) Comaroli.

Al comma 88, terzo periodo, sostituire le parole: trent'anni con le seguenti: quindici anni.

2. 172. (ex 0. 2. 1877. 255.) Comaroli.

Al comma 88, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione che peggiora il disavanzo sanitario per disequilibrio economico, nonostante l'attuazione del piano di rientro, dovrà applicare, oltre a quanto previsto dal periodo precedente, anche una percentuale atta a garantire il pieno rientro in cinque anni del disavanzo di cui sopra.

2. 173. (ex 0. 2. 1877. 290.) Comaroli.

Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

95-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze ogni tre mesi presenta una relazione al Parlamento in merito all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente periodo riversate presso il capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato. In tale relazione si descrivono gli utilizzi delle disponibilità esistenti ripartite tra impegni di parte corrente e impegni di conto capitale, e si certifica la sussistenza dell'equilibrio dinamico, tra bilancio dello Stato e INPS, per ciò che attiene i flussi in entrata ed i flussi in uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto.

2. 174. (ex 0. 2. 1877. 394. e 0. 2. 1877. 416) Duilio, Causi.

Al comma 100, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e nella regione Valle d'Aosta.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 175. (ex 0. 2. 1877. 14.) Nicco, Zeller, Brugger.

Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:

117-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012».

2. 176. (ex 0. 2. 1877. 380.) De Micheli, Marchi.

Al comma 120, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: In via sperimentale fino a 4.000 euro con le seguenti: In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1, incrementate di 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, nei soli casi di fine lavoro o cessazione attività, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente,

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 2011.

2. 177. (ex 0. 2. 1877. 349. e 0. 2. 1877. 258.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 138, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla lettera *f*) del comma 1, sono inserite le parole: «da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria».

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a i milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 178. (ex 0. 2. 1877. 7.) Brugger, Zeller.

Al comma 156, primo periodo, sostituire le parole: tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno *con le seguenti:* tra istituti di credito con sede legale, in via prioritaria, nel Mezzogiorno.

2. 179. (ex 0. 2. 1877. 23.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 158, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'esercizio delle attività di cui al periodo precedente è altresì autorizzata Poste italiane S.p.A., attraverso la rete dei suoi sportelli.

2. 180. (ex 0. 2. 1877. 339.) D'Antoni, Baretta.

Sopprimere i commi da 173 a 178.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2010, 126 milioni di euro per il 2011 e 160 milioni di euro per il 2012.

2. 181. (ex 0. 2. 1877. 418.) Baretta, Marchi, Rubinato, Fogliardi, De Micheli, Vannucci.

Al comma 173, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 182. (ex 0. 2. 1877. 306.) Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 176, lettera a), dopo le parole: 18 agosto 2000, n. 267, *aggiungere le seguenti:* tranne nei comuni individuati nominativamente dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo stesso.

2. 183. Di Caterina, Castiello, Beccalossi, Rosso, Nastri.

Al comma 176, lettera e), dopo le parole: enti locali *aggiungere le seguenti:* compresi i bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959,

2. 184. (ex 0. 2. 1877. 176.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-bis. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 20, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai Comuni inadempienti è comunque consentito impegnare spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio. Resta comunque fermo l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010».

178-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 178-*bis*, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, può essere rideterminata, per l'anno 2010, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo.

2. 185. (ex 0. 2. 1877. 425.) Rubinato, Fogliardi.

Al comma 184, primo periodo, dopo le parole: comune di Roma di cui al comma 185, *aggiungere le seguenti:* e dei comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2009.

Conseguentemente, al comma 185, sostituire le parole: è attribuito al comune di Roma *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono attribuiti al comune di Roma e ai comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182, complessi di beni rispettivamente per un valore pari a 400 milioni di euro e a 200 milioni di euro.

2. 186. (ex 0. 2. 1877. 137.) Polledri, D'Amico.

Al comma 185, sostituire le parole da: è attribuito al comune di Roma *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono attribuiti al comune di Roma e ai comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182, complessi di beni rispettivamente per un valore pari a 600 milioni di euro e a 200 milioni di euro.

2. 187. (ex 0. 2. 1877. 136.) Polledri.

Al comma 186, primo periodo, sostituire le parole da: comune di Roma *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* comune di Roma e ai comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 180 per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per i comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183 fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 188 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma, *con le seguenti:* Ministero dell'economia e delle finanze e i comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 180;

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: del comune di Roma *con le seguenti:* dei comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 180.

2. 188. (ex 0. 2. 1877. 139 e 0. 2. 1877. 138.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 186, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il comune di Roma alla data del 31 dicembre 2010 non provveda alla restituzione dei 500 milioni ottenuti ai sensi del presente comma, l'equivalente della somma dovuta sarà detratta dal contributo annuale di 500 milioni riservato a favore di Roma capitale dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. 189. (ex 0. 2. 1877. 186.) Borghesi, Cambursano, Di Stanislao.

Sostituire il comma 188, con il seguente:

188. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010»,.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012.

2. 190. (ex 0. 2. 1877. 168.) Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 188, con il seguente:

188. All'articolo 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011» e al secondo periodo le parole: «marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 2011»;

b) al comma 3 le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011».

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 513 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 191. (vedi 2. 0179.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Traversa, Zorzato.

Al comma 188, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «60» con la seguente: «120»;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;

alla lettera b):

numero 1, sostituire il numero: «60» con il seguente: «20»;

sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) le parole: "gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti";

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo al 1o gennaio al 30 giugno 2010».

sostituire il comma 189 con il seguente:

189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, 165 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014, 35 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi del comma 235.

al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, 165 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e

2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014, 35 milioni di euro per l'anno 2015.

2. 192. (ex 0. 2. 1877. 348.) Lolli, Franceschini, Bersani, Di Stanislao, Mantini, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Al comma 188, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «settembre»;

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «settembre».

dopo il comma 188, aggiungere il seguente:

188-bis. Sono esclusi dalla rateizzazione e dalle modalità di pagamento di cui al comma 188, i residenti nei comuni della Provincia de L'Aquila classificati fuori dal cratere.

2. 193. (ex 0. 2. 1877. 26.) De Angelis.

Al comma 188, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente 3-bis:

«3-bis. Fino alla data del 30 giugno 2010 sono altresì prorogate la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3780 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2009, e la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si

provvederà a definire le modalità di riscossione dei tributi, contributi e premi sospesi ai sensi del periodo precedente».

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: con conseguenti variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 194. (ex 0. 2. 1877. 28.) Pelino.

Al comma 189, secondo periodo, sostituire le parole da: affluiscono al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono destinate alla proroga al 31 dicembre 2010 del termine del 30 giugno 2010 previsto dal decreto-legge 10 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in misura lineare per un importo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 195. (ex 0. 2. 1877. 297.) Franzoso.

Sopprimere il comma 192.

2. 196. (ex 0. 2. 1877. 87.) Bitonci, Fugatti, Polledri.

Al comma 192, lettera a), sopprimere le parole da: a condizione *fino a:* finanza pubblica.

***2. 197.** (ex 0. 2. 1877. 68.) De Angelis.

Al comma 192, lettera a) sopprimere le parole da: a condizione *fino a:* finanza pubblica.

***2. 198.** (ex 0. 2. 1877. 102.) Fugatti.

Al comma 192, sopprimere la lettera b).

2. 199. (ex 0. 2. 1877. 11.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 192, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 *con le seguenti:* 31 dicembre 2013.

2. 200. (ex 0. 2. 1877. 10.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 192, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2010 *con le seguenti:* 31 dicembre 2010 se non altrimenti prorogata.

2. 201. (ex 0. 2. 1877. 9.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 192, lettera b) capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2010 *con le seguenti:* 31 dicembre 2010.

2. 202. (ex 0. 2. 1877. 92.) Bitonci.

Al comma 192, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo, per la concessione avente per oggetto concessionario contribuisca al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alle realizzazione delle relative gallerie.

2. 203. (ex 0. 2. 1877. 8.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 192, lettera b), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse devono necessariamente essere investite sui territori di riferimento dalle concessioni stesse.
2. 204. (ex 0. 2. 1877. 84.) Polledri, Fugatti, Bitonci.

Al comma 196, dopo le parole: ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *aggiungere le seguenti:* del personale amministrativo in servizio presso i tribunali.

Conseguentemente:

al comma 197, dopo le parole: ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *aggiungere le seguenti:* del personale amministrativo in servizio presso i tribunali;

al comma 198, capoverso 9-bis, dopo le parole: i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *aggiungere le seguenti:* del personale amministrativo in servizio presso i tribunali, le relative amministrazioni;

al comma 199, primo periodo, sostituire le parole: 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro *con le seguenti:* 215 milioni di euro per l'anno 2010, 664 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro.

al comma 235, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 320 milioni di euro per l'anno 2011, 650 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 205. (ex 0. 2. 1877. 195.) Di Pietro, Palomba, Favia, Borghesi, Cambursano, Paladini.

Sostituire il comma 197 con il seguente:

Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 9, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco,»;

b) all'articolo 61, comma 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire il perseguimento dei fini istituzionali della forza di polizia di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, è autorizzata l'assunzione, limitatamente all'anno 2010, di personale a tempo determinato di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 1.550;

2. 206. (ex 0. 2. 1877. 96.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 201, sostituire le parole: il rilascio con le seguenti: le prestazioni a fronte di richieste di intercettazioni e il rilascio;

Conseguentemente, sostituire il comma 207 con il seguente:

207. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 4 è soppressa;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Il giudice, tenuto conto della rilevanza del fatto e delle condizioni economiche del reo, può applicare la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati.

4-ter. Il giudice dell'esecuzione, tenuto conto della rilevanza del fatto e delle condizioni economiche del reo, può disporre che non sia applicata la pena accessoria della pubblicazione anche della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 171-ter, comma 4, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.

2. 207. (ex 0. 2. 1877. 103.) Fugatti.

Al comma 202, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 208. (ex 0. 2. 1877. 215.) Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Amici, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 202, lettera b), numero 2), capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tutte le controversie individuali di lavoro e previdenziali, di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, oltre che alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e per i giudizi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono esonerate dal pagamento del contributo unificato in ogni stato e grado di giudizio.

2. 209. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

Sopprimere i commi 206, 207 e 208.

2. 210. (ex 0. 2. 1877. 67.) Girlanda.

Al comma 213, capoverso comma 436, primo periodo, sopprimere le parole: : a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore a euro 400.000; b)

2. 211. (ex 0. 2. 1877. 326.) Vannucci.

Al comma 226, secondo periodo, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006.

2. 212. (ex 0. 2. 1877. 24.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 226, secondo periodo, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: , rispettando, in via prioritaria, la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006.

2. 213. (ex 0. 2. 1877. 25.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 227, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2010 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2010, 90 milioni per l'anno 2011 e 55 milioni per l'anno 2012.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 214. (ex 0. 2. 1877. 295.) Franzoso.

Al comma 227, dopo le parole: per l'anno 2010 aggiungere le seguenti: , 50 milioni per l'anno 2011 e 50 milioni a decorrere dal 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. 215. (ex 0. 2. 1877. 296.) Franzoso, Distaso.

Sostituire il comma 229 con i seguenti:

229. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto individua gli interventi di immediata realizzabilità sulla base dei criteri stabiliti con i decreti attuativi del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, considerando in modo particolare la classificazione di sismicità della zona, gli indicatori di rischio sismico e di sicurezza complessiva, nonché l'età degli immobili.

229-bis. Il decreto di cui al comma 229, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

229-ter. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 229, il cui importo complessivo ammonta a 300 milioni di euro, vengono ripartite tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

2. 216. (ex 0. 2. 1877. 314.) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 230, secondo periodo, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti: , rispettando la destinazione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree rientranti nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

2. 217. (ex 0. 2. 1877. 460.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 231, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La presente disposizione riveste carattere transitorio: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni affinché all'onere derivante dal funzionamento delle autorità beneficiarie dell'anticipazione di cui al presente comma si provveda attraverso l'introduzione di misure strutturali definite d'intesa con le Autorità interessate. La restituzione delle somme erogate ai sensi del presente comma deve concludersi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; le modalità attuative di tale restituzione sono disciplinate con protocollo d'intesa tra le autorità amministrative interessate.

2. 218. Della Vedova.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;

2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».

233-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

233-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

233-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento».

233-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

233-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

233-*octies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2. 219. (ex 2. 1679.) Buttiglione, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-*bis*. All'articolo 1, comma 34, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «per il primo periodo» fino a: «10.000 e a 5.000 euro;», sono sostituite dalle seguenti: «per i primi tre periodi d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000 euro».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 220. (ex 2. 1333. e 2. 1236) Bernardo, Del Tenno, Franzoso, Marinello, De Angelis.

Dopo il comma 233 aggiungere i seguenti:

233-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2009;

b) 12,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2009, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2009;

c) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2009, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2009;

d) 10 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2009, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2009;

e) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella dei 2009, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2009.

233-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 233-bis vanno ad alimentare il fondo per la non autosufficienza per l'anno 2010.

2. 221. (ex 2. 990.) Polledri.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. In attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dall'anno di imposta 2010, i comuni che non hanno applicato fino all'anno 2009 l'addizionale comunale all'irpef, in deroga a quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, possono deliberare

l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef nella misura massima dello 0,2 per cento.

2. 222. (ex 2. 1000.) Bitonci, Guido Dussin, Fugatti, Bragantini, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500,00».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 223. (ex 2. 135.) Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

233-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 55-bis, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2010, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 55-quater.

233-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.

2. 224. (ex 2. 110. e 2. 1245) Ventucci, Bernardo, Marsilio.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

233-ter. L'esenzione di cui al comma 233-bis può essere altresì disposta dai comuni per i

fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, e successive modificazioni.

233-quater. L'esenzione di cui ai commi 233-bis e 233-ter è deliberata dal comune entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.

233-quinquies. L'esenzione di cui ai commi 233-bis e 233-ter è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

2. 225. (ex 2. 123.) Rosso.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Nell'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi» sono inserite le seguenti: «nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2, e».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 226. (ex 2. 261, 2. 1235 e 2. 1330) Bernardo, Del Tenno, De Angelis, Franzoso, Marinello.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo parole «nella divisione 28» sono aggiunte le seguenti «e nella divisione 31, classe 31.01».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 475 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 227. (ex 2. 1320. e 2. 1234.) Bernardo, Del Tenno, Franzoso, Marinello, De Angelis.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Per i soli enti locali che hanno rispettato nell'ultimo triennio il patto di stabilità interno, sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2010 le somme incassate dagli enti locali quale corrispettivo corrisposto dallo Stato per l'acquisto di immobili.

233-ter. All'onere derivante dal comma 233-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 228. (ex 2. 1220. e 2. 1246) Gioacchino Alfano, Marsilio.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. L'articolo 3, comma 2-quinquies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, ha carattere di norma innovativa e, pertanto, le previsioni recate dallo stesso hanno avuto efficacia a

decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Le disposizioni di cui al presente comma hanno valore di interpretazione autentica. Non si dà luogo alla ripetizione di somme già versate. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 229. (ex 2. 89.) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «dal 2002 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009» e al secondo periodo le parole: «30 novembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010 ovvero in venti rate annuali senza interessi di cui la prima con la medesima scadenza di cui al presente periodo e le successive con scadenza entro il 30 novembre di ciascun anno».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 230. (ex 2. 90.) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. La Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

La scala di equivalenza:

numero dei componenti 1, Parametro 1,00;

numero dei componenti 2, Parametro 1,67;

numero dei componenti 3, Parametro 2,17;

numero dei componenti 4, Parametro 2,79.;

Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.

Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5° componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con *handicap* psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 231. (ex 2. 1451.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Ai fini del completamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, una quota parte, pari al 60 per cento, delle disponibilità esistenti presso la Cassa depositi e prestiti sul conto corrente n. 20127, conseguenti alle revoche totali o parziali dei finanziamenti per l'edilizia agevolata, di cui al medesimo articolo 18, e al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali, sono utilizzate, compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto, per il finanziamento degli interventi di edilizia sovven

zionata compresi nei programmi integrati di cui al richiamato programma straordinario.

2. 232. (ex 2. 1431.) Abrignani.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluisce, fino a un massimo di 250 milioni di euro in quindici anni, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, quota parte delle complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 10 ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo per quote lineari per ciascun contributo quindicennale. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma».

2. 233. (ex 2. 1428.) Abrignani.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte, sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, per durata del contratto di *leasing* si intende quella prevista dalle parti all'atto della stipula».

2. 234. (ex 2. 1414.) Abrignani.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. Per integrare il finanziamento delle autorità indipendenti di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1993, n. 124, 30 giugno 2003, n. 196, 12 aprile 2006 n. 163, e alle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 4 giugno 1985, n. 281, 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, 31 luglio 1997, n. 249 e 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, per la parte non

coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo unico perequativo. Al Fondo perequativo affluiscono tutte le entrate proprie delle autorità indipendenti di cui al primo periodo, stabilite da disposizioni vigenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, dalle citate autorità, per essere riassegnate al predetto Fondo. A tal fine il Collegio dei revisori dei conti in sede di approvazione del rendiconto, certifica l'avvenuto versamento al bilancio dello Stato delle entrate proprie di ogni singola Autorità. Il suddetto fondo, con destinazione vincolata al perseguimento delle finalità di cui al presente comma, è ripartito annualmente in percentuale fra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente della Repubblica adottato, entro il 30 novembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i Presidenti delle suddette amministrazioni, in modo tale da garantire comunque in via prioritaria la copertura delle spese obbligatorie; a tal fine ciascuna amministrazione trasmette al Ministro entro il 30 settembre di ogni anno le previsioni di fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo nonché le previsioni di entrata realizzabili per lo stesso esercizio. Le risorse che affluiscono sul fondo unico perequativo, sono assegnate, all'inizio di ciascun anno, alle Autorità interessate, nei tempi e con le modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al presente comma è alimentato dalle quote degli avanzi di amministrazione, riportati dalle citate amministrazioni nel rendiconto consuntivo per l'anno 2008, non utilizzate con il bilancio di previsione ovvero con il provvedimento di assestamento 2009, e il decreto di ripartizione è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 235. (ex 2. 356.) Antonio Pepe, Leo, Moffa, Lamorte.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Al comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «o dalla cessione dei medesimi servizi gestiti direttamente in economia».

2. 236. (ex 2. 1183.) Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. L'articolo 18-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - (*Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi*). - 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitivo, il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, viene erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti,

la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avverrà su richiesta del soggetto responsabile o del responsabile unico che avrà provveduto, per il tramite della banca convenzionata, alla rideterminazione del contributo provvisorio, nel limite del 90 per cento dell'agevolazione concedibile a seguito della predetta determinazione.

2. La liquidazione dell'ulteriore quota del contributo finale, ovvero il recupero delle maggiori somme eventualmente erogate, è disposta dal soggetto responsabile o dal responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della banca convenzionata e, ove prevista, all'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.

3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.

4. Sugli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro sono disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitiva controlli a campione sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'indicatore occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Ai fini della revoca delle agevolazioni, l'indicatore occupazionale non concorre alla determinazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, della media degli scostamenti degli indicatori variabili di cui all'articolo 6 comma 4 del medesimo decreto n. 527 del 1995».

233-ter. Dopo l'articolo 13 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è aggiunto il seguente:

«Art. 14. - (*Disposizioni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi per le imprese a prevalente partecipazione femminile*). - 1. «Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge la data di entrata a regime, qualora non intervenuta nei termini previsti dalla normativa di riferimento di ciascun bando, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, che dovrà produrre alla banca concessionaria idonei elementi di supporto, può essere differita di ulteriori ventiquattro mesi, ferme restando le procedure di calcolo degli indicatori nell'esercizio di regime aggiornato.

2. Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge per le quali non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, anche se prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali».

2. 237. (ex 2. 1460.) Gioacchino Alfano, Fallica, Terranova, Minardo, Grimaldi, Pugliese.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni e fondazioni riconosciute e fondazioni che operano nel settore di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

233-quater. I soggetti di cui al comma 233-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 233-quater delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 55-quater.

233-sexies. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 233-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e, comunque, nell'importo massimo di 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 238. (ex 2. 039.) Toccafondi.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio

2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente - e nel limite di importo di cui al comma 55-*sexies* - alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività di erogazione di servizi assistenziali svolte dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona;

g) sostegno alle attività sociali degli Istituti per ciechi d'Italia.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

233-quater. I soggetti di cui al comma 233-*bis* ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 233-*quater*.

233-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 233-*bis* a 233-*quinquies* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 239. (ex 2. 1391.) Frassinetti.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio

2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alta scelta del contribuente - e nel limite di importo di cui al comma 233-*sexies* - alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività di erogazione di servizi assistenziali svolte dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

233-quater. I soggetti di cui al comma 233-*bis* ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 233-*quater*.

233-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 233-*bis* a 233-*quinquies* è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 240. (ex 2. 1396.) Frassinetti.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Per l'anno finanziario 2010 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente - e nel limite di importo di cui al comma 233-*sexies* - alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività sociali degli Istituti per ciechi d'Italia.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

233-quater. I soggetti di cui al comma 233-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 233-quater.

233-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 233-bis a 233-quinquies è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 241. (ex 2. 1393.) Frassinetti.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. In via transitoria, nel periodo al 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

Conseguentemente:

al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in

maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

dopo il comma 238, aggiungere il seguente:

238-bis. Per gli anni dal 2010 al 2012 gli stanziamenti iscritti in bilancio alla categoria dei consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e di 1.500 milioni di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine, le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. 242. (ex 2. 1312.) De Girolamo.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A, parte II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie

da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».

2. 243. (ex 2. 1362.) Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile il conseguimento delle attestazioni SOA da parte delle imprese:

a) al comma 2, lettera c) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale»;

b) al comma 9-bis primo periodo, dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «del requisito dell'adeguato organico medio annuo» sono aggiunte le seguenti: «nonché del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato di valore positivo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio».

2. 244. (ex 2. 1340.) Vignali.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. L'accordo sulla sospensione sulle rate dei mutui PMI di cui all'avviso comune ABI - Ministero dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2009 è esteso ai prestiti di INVITALIA, alle società d'imprenditoria giovanile concessi ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. La sospensione si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

2. 245. (ex 2. 1302.) De Girolamo.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge n. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e degli uffici di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

233-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

233-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 233-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 233-bis, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 1° gennaio 2010; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data.

233-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 233-bis a 233-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e del comma 233-septies, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

233-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

233-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, sono ridotte definitivamente.

2. 246. (ex 2. 1299.) Milanese.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di

interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

2. 247. (ex 2. 1682. parte ammissibile) **Gioacchino Alfano.**

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 500 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

233-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 233-bis le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 233-bis. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 233-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

233-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 233-bis e 233-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie, attraverso lo strumento della detrazione IRPEF per carichi familiari.

233-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 233-bis, 233-ter e 233-quater in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 248. (ex 2. 454) **Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.**

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la diffusione delle reti a banda Larga» con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate a finanziare progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga che perseguano l'obiettivo di:

a) sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali sia necessario l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie;

b) prevedere interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.

233-ter. I progetti di cui al comma 233-bis lettere a) e b) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

233-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello

sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono individuati i soggetti che possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 233-*bis*, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti, e infine sono disciplinate le modalità attraverso le quali asseverare la compiuta attuazione dei commi 233-*bis*, 233-*ter* e 233-*quater*. Con il medesimo decreto sono individuate altresì le aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli di cui al citato comma 233-*bis* lettera *b*).

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 249. (ex 2. 433.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Monai.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-*bis*. Al fine di ovviare alle problematiche per gli enti territoriali derivanti dalla disciplina relativa al contenimento delle spese per il personale, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito non in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati a chiamata dagli enti medesimi in progetti, opere o servizi di pubblica utilità, senza nuovi o maggiori oneri.

2. 250. (ex 2. 1145.) Montagnoli.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-*bis*. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di sostenere la ripresa del sistema produttivo, i contributi e i premi previdenziali e assicurativi relativi a periodi contributivi maturati alla data del 31 ottobre 2009 possono essere regolarizzati, previa domanda da presentare agli enti previdenziali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, attraverso il versamento di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, nonché dell'importo dovuto per sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*) e *b*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ridotte nella misura del 40 per cento da effettuarsi entro il 28 febbraio 2010.

233-*ter*. Il versamento delle somme di cui al comma 233-*bis* può essere effettuato anche in forma rateale, nel numero massimo di 24 rate mensili, con applicazione degli interessi di dilazione. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali e assicurative accertate, con esclusione delle eventuali spese legali e degli aggi di riscossione e delle spese esecutive connesse alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma.

233-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 233-*bis* e 233-*ter* si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 28 febbraio 2010, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 56 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo nonché dell'aggio esattoriale e delle spese esecutive di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112 . I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.⁵⁹ L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.

233-quinquies. Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui ai commi da *233-bis* a *233-quinquies*. Le disposizioni dei commi da *233-bis* a *233-quinquies* non si applicano ai contributi e premi assicurativi che sono stati dichiarati aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato della Comunità Europea nonché ai crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. 251. (ex 2. 1331.) Franzoso.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. Nella intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e assistenza delle persone diversamente abili cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che restano prive di adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato «Dopo di Noi» la cui dotazione annua è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

233-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma *233-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. 252. (ex 2. 1164.) Laura Molteni, Rondini, Polledri.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Al comma *1-bis*, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «pari a 1.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.600 euro».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 253. (ex 2. 1049.) Polledri, Laura Molteni, Rondini, Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «superiori a 15.000 euro

annui» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a 20.000 euro annui».

233-ter. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 254. (ex 2. 1022.) Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Gli articoli 42, 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono abrogati.

233-ter. Le province ed i comuni definiscono con proprio regolamento i criteri di applicazione e le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.

2. 255. (ex 2. 1030.) Vanalli, Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'amico, Bragantini, Forcolin.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Il numero 27-ter) della Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

«27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi e per l'attività dei movimenti o partiti politici».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 256. (ex 2. 1031.) Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525», sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900».

233-ter. All'onere derivante dal comma 233-bis, valutato in 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi del comma 235.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 641 milioni a decorrere dall'anno 2010.

2. 257. (ex 2. 1548.) Lulli, Baretta, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010.

2. 258. (ex 2. 1499.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è autorizzata la spesa pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 259. (ex 2. 1507.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 9, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009», sono soppresse e dopo le parole: «liquido ed esigibile», è inserita la seguente: «anche».

2. 260. (ex 2. 1486. e 2.1481.) Girlanda.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, impresa ed enti locali per l'anno 2010). - 1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in via straordinaria, per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di pensione, di cui all'articolo 13, commi i e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 3,4 miliardi di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione, da corrispondere, in un'unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di aprile 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di

erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2009, sia stato superiore a 55.000 euro.

2. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie con figli, in via straordinaria, per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria per i figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 600 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'agevolazione di cui al presente comma, per i redditi di lavoro autonomo è concessa con riferimento ai redditi 2009 e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in corso al 2009.

3. A titolo di rimborso del minor gettito per l'anno 2010 derivante dalla soppressione dell'Imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale, ai comuni è riconosciuto un ulteriore trasferimento pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010 secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rimborso ai comuni del minor gettito ICI.

4. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti degli enti locali delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2010, questi ultimi possono provvedere al pagamento di quota parte dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2009, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2010, per somministrazioni, forniture ed appalti. I predetti debiti sono resi liquidabili nei limiti del miliardo di euro per l'anno 2010. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare complessivo dei propri debiti per somministrazioni, forniture ed appalti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

5. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7-*quinquies*, nonché dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2010.

6. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «654 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.154 milioni di euro per l'anno 2010».

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «725 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.225 milioni di euro per l'anno 2010».

8. Per il finanziamento delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro per l'anno 2010.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, pari a 4,8 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e quanto a 3,7 miliardi di euro per l'anno 2010, mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi da 4 a 8, pari a 2,7 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti

alle imprese per l'anno 2010.

2. 261. (ex 2. 0155). Franceschini, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Detassazione degli investimenti in macchinari*). - 1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

2. 262. (ex 2. 04.) Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Conservazione dell'assetto idrogeologico (18.9) rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la seguente voce Legge n. 426 del 1998 - Interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati, stato di previsione Ministero dell'ambiente, Articolo 1, comma 1 (u.p.b. 1.7.6, capitolo 7503 bonifiche), con i seguenti importi:

2010: 550.000;

2011: 550.000;

2012: 550.000.

2. 263. (ex 3. 6.) Armosino, Franzoso, Fallica.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere le seguenti voci:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

2. 264. (ex 3. 32.) Borghesi, Cimadoro, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (*Patto di stabilità interno*). - 1. All'articolo 77-bis. del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

2. 265. (ex 2. 0209). Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Riduzione premi Inail*). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 2010, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'Inail.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un'ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'Inail per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2. 266. (ex 2. 0178.) Bernardo, Del Tenno.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi

integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distortivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

2. 267. (ex 2. 0186.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni. di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Finanziamenti di patrimonializzazione ai confidi*). - 1. Al fine di assicurare garanzie mutualistiche volte a favorire un adeguato flusso di credito alle piccole e medie imprese, i confidi possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2012, un finanziamento della durata di 15 anni destinato al loro rafforzamento patrimoniale. Al finanziamento, avente le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientranti nel patrimonio di vigilanza, possono accedere i confidi costituiti da almeno tre anni con un volume d'attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro che presentano domanda di iscrizione o siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Il limite massimo del finanziamento è pari a 20 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria non superiore a 200 milioni di euro, a 30 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria compreso tra i duecento e i trecento milioni di euro, a 40 milioni di euro per i confidi con un volume d'attività finanziaria superiore ai 300 milioni di euro. Al finanziamento si applica un tasso annuo di interesse in misura pari alla media annuale del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea. L'importo del finanziamento ottenuto è computato nel patrimonio di vigilanza senza limitazioni riferite al rapporto tra l'ammontare del patrimonio supplementare e quello del patrimonio di base.

2. Al finanziamento previsto dal comma 1 possono inoltre accedere i fondi di garanzia interconsortili di cui all'articolo 13, comma 20, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 325. Al momento della domanda di finanziamento, i fondi interconsortili possono essere iscritti anche nella separata sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Ai fini dell'accesso al finanziamento sono raddoppiati i limiti riferiti al numero delle imprese associate e ai finanziamenti garantiti previsti dal comma 20 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 325.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione e di restituzione dei finanziamenti.

4. Per la concessione dei finanziamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale delle risorse destinate alla sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. 268. (ex 2. 064.) Bernardo, Del Tenno.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Disposizioni per accelerare la fruizione dei crediti di imposta*) - 1. Al fine di consentire la fruizione già a decorrere dall'anno 2010 del credito di imposta per i progetti di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per i quali la fruizione del credito di imposta sia stata rinviata ad esercizi successivi, in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, il limite di spesa di cui alla medesima disposizione è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2010 al 2015.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa incrementato ai sensi del comma 1.

2. 269. (ex 2. 05.) Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (Detassazione degli investimenti in macchinari nelle aree sottoutilizzate). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. L'efficacia del comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. 270. (ex 2. 074.) Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 190 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Sviluppo sostenibile, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. - Articolo 1, comma 1113 (u.p.b. 1.3.6 capitolo 7981), con il seguente importo:

2010: 190.000.

2. 271. (ex 3. 8.) Fallica.

Al comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle voci relative alle missioni soccorso civile

e comunicazioni, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma: Sostegno all'Editoria, voce Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; - 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442), apportare le seguenti modificazioni:

2011: + 140.000;

2012: + 140.000.

2. 272. (ex 3. 139.) Catone, De Angelis, De Luca, Raisi, Barani, Caldoro.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione di quelle relative alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca e Innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni

per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 100.000;

2011: + 100.000;

2012: + 100.000.

2. 273. (ex 3. 83.) Frassinetti.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare, con l'esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6. - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 100.000;

2011: + 100.000;

2012: + 100.000.

2. 274. (ex 3. 86.) Carlucci.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, *rubrica:* Ministero dell'interno, *aggiungere la seguente voce:*

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione - Art. 3: Contributi per

spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.3.6 - investimenti - cap. 7239):

2010: 100.000;

2011: 100.000;

2012: 100.000.

2. 275. (ex 3. 34.) Labocchetta, Cesario.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle missioni soccorso civile e comunicazioni, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010 e a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* Comunicazioni *programma:* Sostegno all'editoria *voce* Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, (11.2.3. Oneri di parte corrente - cap. 2183/p, 11.2.8. Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 70.000;

2011: + 140.000;

2012: + 140.000.

2. 276. (ex 3. 138.) Raisi.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, *rubrica* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *voce* Legge n. 296 del 2006,: Legge finanziaria per il 2007. - Articolo 1, comma 1121 (u.p.b. 1.2.6 capitolo 8438), *con il seguente importo:*

2010: + 70.000.

2. 277. (ex 3. 4.) Franzoso, Fallica, Terranova, Grimaldi, Pugliese.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in maniera lineare per un importo pari a 69 milioni di euro per l'anno 2010, e a 89 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze missione Giovani e sport, programma incentivazione e sostegno alla gioventù, vice Decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2 Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 69.000;

2011: + 89.000;

2012: + 89.000.

2. 278. (ex 3. 39.) Marsilio.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Al comma 168, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, infine, le parole: «, nonché per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 60 milioni di euro».

2. 279. (ex 2. 0213.) Gioacchino Alfano.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 280. (ex 3. 126.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. - Articolo 1, comma 1125 (u.p.b. 1.3.6 capitolo 7956), con il seguente importo:

2010: 35.000.

2. 281. (ex 3. 3.) Fallica, Terranova, Pugliese.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Ricerca e innovazione programma Ricerca in materia ambientale rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007 - Articolo 1, comma 1125 (u.p.b. 2.1.6 capitolo 7807), con il seguente importo:

2010: 35.000.

2. 282. (ex 3. 5.) Fallica, Terranova, Pugliese.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità voce Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari

opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) apportare le seguenti variazioni:

2010: + 20.000;

2011: + 20.000;

2012: + 20.000.

2. 283. (ex 3. 69. - 3. 90. - 3. 91. - 3. 92. - 3. 93. - 3. 94. - 3. 95. - 3. 96. - 3. 97. - 3. 98. - 3. 99. - 3. 100. - 3. 101. - 3. 102. - 3. 103. - 3. 104). Lorenzin, Pelino Saltamartini, Bergamini, De Nichilo Rizzoli, Calabria, De Girolamo, Frassinetti, Angela Napoli, Savino, Giammanco, Bertolini, Bocciardo, Faenzi, Aprea, Mannucci, Polidori.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. Articolo 1, comma 1100 (u.p.b. 1.5.6 capitolo 7232), con il seguente importo:

2010: 10.000.

2. 284. (ex 3. 10.) Fallica.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambientale, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. Articolo 1, comma 1113 (u.p.b. 2.1.6 capitolo 7813), con il seguente importo:

2010: 10.000.

2. 285. (ex 3. 9.) Fallica.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 5.000;

2011: + 5.000;

2012: + 5.000.

2. 286. (ex 3. 11.) Cirielli, De Angelis.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle voci iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione Ricerca e innovazione, programma: Ricerca in materia ambientale, voce: decreto-legge n. 112 del 2008: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - articolo 28 comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - (2.1.2 - Interventi - Cap. 3621 2.1.6 - Investimenti - Cap. 8831), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 4.000;

2011: + 4.000;

2012: + 4.000.

2. 287. (ex 3. 142.) Vannucci, Mariani, Braga, Bratti, Margiotta, Baretta, Damiano, Ghizzoni, Madia, Schirru, Berretta, Realacci.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Con

siglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.800;

2011: + 2.800;

2012: + 2.800.

2. 288. (ex 3. 140.) Di Centa, Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A, aggiungere la voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i seguenti importi:

2010: 2.500;

2011: 2.500;

2012: 2.500.

2. 289. (ex 3. 132.) Fallica, Terranova, Grimoldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Al comma 240, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: per il 75 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per il restante 25 per cento all'incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

2. 290. (vedi 3. 128.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, sopprimere la prima voce.

Conseguentemente, al medesimo Elenco, ottava voce:

aggiungere le parole: articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

apportare la seguente variazione: + 130.

2. 291. (ex 0. 2. 1877. 106.) Cesario.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ridurre in maniera lineare gli importi relativi a tutte le voci, ad eccezione della quarta, per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2010.

Conseguentemente, al medesimo elenco, quarta voce, apportare la seguente variazione:

2010: + 50.

2. 292. (ex 0. 2. 1877. 94.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ridurre in maniera lineare gli importi relativi a tutte le voci, ad eccezione della quarta, per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2010.

Conseguentemente, al medesimo elenco, quarta voce, apportare la seguente variazione:

2010: + 25.

2. 293. (ex 0. 2. 1877. 93.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, quarta voce, apportare la seguente variazione:

2010: + 100.

Conseguentemente, al medesimo Elenco, settima voce, apportare la seguente variazione:

2010: - 100.

2. 294. (ex 0. 2. 1877. 63.) Ruvolo, Drago, Galletti, Ciccanti.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, sopprimere le parole: funzionalità del sistema giustizia.

Conseguentemente:

alla medesima voce:

sopprimere le parole: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181

apportare le seguenti variazioni:

2010: - 100;

2011: - 50;

2012: - 30.

aggiungere, in fine, la seguente voce: Funzionalità del sistema giustizia: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, *con i seguenti importi:*

2010: 100;

2011: 50;

2012: 30.

2. 295. (ex 0. 2. 1877. 208.) Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, aggiungere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. 296. (ex 0. 2. 1877. 91.) Bitonci.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 297. Giulio Marini.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ultimo intervento, apportare la seguente variazione:

2010: - 1,5.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente intervento: Rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, attraverso il finanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 73, *con il seguente importo:*

2010: 1,5.

2. 298. (ex 0. 2. 1877. 116.) Polledri, Tommaso Foti.

Al comma 240, secondo periodo, sopprimere le parole: , nella misura massima ivi prevista,

2. 299. (ex 0. 2. 1877. 99.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 240, terzo periodo, dopo le parole: carattere finanziario aggiungere le seguenti: , nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. 300. Paolo Russo.

Dopo il comma 240, aggiungere il seguente:

240-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 7 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione Comunicazioni, programma Sostegno all'Editoria, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442), apportare la seguente variazione:

2010: + 70.000.

2. 301. (vedi 3. 134.) Comaroli.

TABELLA A

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Tab. A. 1. (ex 3. 124.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2012: - 1.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella:

voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:

2010: 1.000;
2011: 1.000;
2012: 1.000.

alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

Tab. A. 2. (ex Tab. A. 2.) Tagliatela.

TABELLA C

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Equiparazione della tassa di concessione governativa per gli abbonamenti telefonici mobili di utenze affari con gli abbonamenti di utenze domestiche). - 1. All'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «euro 12,91» sono sostituite dalle parole: « euro 5,16».

Tab. C. 1. (ex 2. 0225.) Della Vedova.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma: Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo

(1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 1.500;
2011: - 1.500;
2012: - 1.500.

Conseguentemente, alla medesima missione, programma: Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale *voce:* Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi - capp. 4061, 4063), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 1.500;
2011: + 1.500;
2012: + 1.500.

Tab. C. 2. (ex Tab. C. 22.) Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *missione:* L'Italia in Europa e nel mondo *programma* Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali *voce* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 300;
2011: - 300;
2012: - 300.

Conseguentemente, alla medesima missione, programma: Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale *voce* Legge n. 549 del 1995 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1163), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300;
2011: + 300;
2012: + 300.

Tab. C. 3. (ex Tab. C. 20.) Biancofiore, Antonione, Marinello.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Ricerca e Innovazione, *programma:* Ricerca scientifica e tecnologica di base, *voce* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 Interventi - cap. 1679), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legge n. 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

Tab. C. 4. (ex Tab. C. 19.) Frassinetti.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Ricerca e Innovazione, *programma:* Ricerca per la didattica, *voce:* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 1261), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 800;
2011: + 800;
2012: + 800.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legge n. 282 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 800;
2011: - 800;
2012: - 800.

Tab. C. 5. (ex Tab. C. 18.) Frassinetti.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *missione:* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, *voce:* Legge n. 549 del 1995, *apportare le seguenti variazioni:*

2010. + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 1.500.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma:* Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3. Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 1.500.

Tab. C. 6. (ex Tab. C. 12.) Zeller, Brugger.

TABELLA D

Alla tabella D, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; *sopprimere il programma:* Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze: *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo alla

regione Calabria (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) (Settore n. 19).

Tab. D. 1. (ex Tab. D. 9.) Fugatti, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Polledri.

Alla Tabella D, missione L'Italia in Europa e nel mondo programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in abito UE rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee (3.1.6. - Investimenti - capo. 7493) (Settore n. 27):, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000.

2011: - 18.000.

2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale, di produzione, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - Cap. 7439), con i seguenti importi:

2010: 20.000;

2011: 18.000;

2012: 18.000.

Tab. D. 2. (vedi Tab. D. 3.) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Alla tabella D, aggiungere la missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali. - Art. 6 - interventi per il Duomo di Milano (u.p.b. 1.12.6. Investimenti, - cap. 8070), con il seguente importo:

2010: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3. Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare la seguente variazione:

2010: - 5.000.

Tab. D. 3. (ex Tab. D. 1.) Duilio.

(Votazione dell'articolo 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Contributo di soggiorno*) - 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza stato-città e Autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. 01. (ex 2. 012.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Patto di stabilità interno*). - 1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti seguenti:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse

7-*quinquies* Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

2. 02. (ex 2. 023.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Patto di stabilità interno*) - 1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

«21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 è sospesa per l'anno 2009».

2. 03. (ex 2. 021.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Patto di stabilità interno*). - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:

«21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 è sospesa per l'anno 2009, per i soli enti che hanno approvato il bilancio consuntivo 2009 in avanzo.»

2. 04. (ex 2. 0123.) Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Patto di stabilità interno*). - 1. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.

2. 05. (ex 2. 024.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (*Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica*). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza»;

b) all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia elettrica, le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh», sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh».

2. 06. (ex 2. 053.) Del Tenno, Vignali, Pizzolante

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (Contratti di solidarietà). - 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1984, n. 863», sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2. 07. (ex 2. 058. e 2. 072) Del Tenno, Vignali, Pizzolante, Cazzola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene rideterminata attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo ISTAT). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010, ripartita in 1 miliardo di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 1 miliardo di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e, comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 1.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente».

5. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*).

- 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.»

6 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5.

2. 08. (ex 2. 0216. e 2.045) De Angelis, Catone, Della Vedova, Labocetta, Lo Presti, Lunardi, Moffa, Versace.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (*Imposta sostitutiva sul reddito da locazione*). - 1. Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione con contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2010, al reddito derivante dalla locazione, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. Al fine di evitare che le disposizioni della presente legge provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui al comma 1 nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede con la riduzione in maniera lineare dello stesso importo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 09. (ex 2. 0230). Della Vedova.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 010. (ex 2. 419.) Di Biagio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Detassazione degli investimenti in macchinari nelle aree sottoutilizzate). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. L'efficacia del comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. 011. (ex 2. 093). Franzoso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Patto di stabilità interno). - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dei comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.»

2. 012. (ex 2. 0113). Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Patto di stabilità interno). - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.»

2. 013. (ex 2. 0122). Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Tassazione del mancato adeguamento del prezzo della benzina al ribasso del prezzo petrolio). - 1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, la cui base imponibile è individuata dall'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 ai soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:

a) produzione o commercializzazione del gas naturale;

b) produzione o commercializzazione di energia elettrica ottenuta mediante l'impiego di fonti rinnovabili.

2. L'addizionale di cui al comma 1, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi di vendita alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:

a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto entro i 9 giorni;

b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;

c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;

d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;

e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.

3. I giorni di ritardo sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

4. La disposizione di cui al comma 1, nel caso di soggetti operanti anche in Settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-bis, 16-ter e 18 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.

7. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e

sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

2. 014. (ex 2. 0129.) Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di pneumatici). - 1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare a quanto previsto dal comma 1 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005.

2. 015. (ex 2. 0154.) Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Rinegoziazione mutui degli enti locali) - 1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolate o di arcipelago, le città metropolitane e le unioni di comuni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ambiti soggettivi ed oggettivi per la rinegoziazione.

2. 016. (ex 2. 0168.) Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Simonetti, Comaroli, Forcolin, Bragantini, D'Amico, Polledri.